

Rapporto

numero

6157 R

data

20 gennaio 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione speciale dell'energia sul messaggio 16 dicembre 2008 concernente il decreto legislativo urgente di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007

1. PREMESSA

Il primo gennaio 2009 è entrata in vigore la prima fase della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 che liberalizza il mercato elettrico per i grossi consumatori al di sopra del 100 MWh. La seconda fase relativa ai piccoli consumatori al di sotto dei 100 MWh entrerà in vigore verosimilmente il 1° gennaio 2014. Una delle novità più importanti della nuova legge è l'introduzione del principio del libero accesso alle reti di trasporto dell'energia elettrica, che ha come conseguenza diretta per quanto riguarda il Ticino decade la posizione di monopolio dei comuni nella concessione del diritto di distribuzione dell'energia sul loro territorio e di conseguenza la fine del diritto di privativa. Per i comuni ticinesi l'importo in discussione è dell'ordine di 40 milioni annui circa.

Di fronte a questa prospettiva si è imposta la necessità di trovare una soluzione alternativa per compensare con altri tributi pubblici la perdita finanziaria che i comuni avrebbero subito e di dare una base legale alla stessa.

D'altronde il Cantone è tenuto ad adottare una legge d'applicazione della citata legge federale nell'ambito della quale regolare in particolare le competenze che la stessa affida ai cantoni indicati al capitolo IV del messaggio del Consiglio di Stato in esame.

2. RINVIO DEL PROGETTO DI LEGGE CANTONALE DI APPLICAZIONE

In questa ottica il Consiglio di Stato ha costituito a suo tempo un gruppo di lavoro per esaminare la problematica e il 24 ottobre ha sottoposto alla consultazione di comuni, partiti e enti interessati un progetto di legge cantonale di applicazione che prevedeva in particolare:

- *l'abolizione della privativa entro 4 anni dall'entrata in vigore della nuova legge sulla base di una riduzione di 10 milioni all'anno,*
- *la costituzione di una società anonima - Tigrid - sul modello di quella nazionale - Swissgrid - per la gestione delle reti interregionali di trasporto dell'energia,*
- *il diritto dei comuni di riscattare le reti di distribuzione esistenti sul loro territorio,*
- *la possibilità per l'AET di operare nella distribuzione di energia ai consumatori finali.*

La consultazione svoltasi in un lasso di tempo ristretto - un mese - ha ricevuto sostanzialmente da parte di tutti gli enti coinvolti una risposta negativa e un netto rifiuto in particolare:

- a) **per quanto riguarda la proposta di abolizione della privativa,**
- b) **il ruolo dell'AET nella distribuzione di energia.**

Visti i tempi ristretti e il ritardo con il quale il Consiglio di Stato ha avanzato le sue proposte e la generale opposizione alle stesse non esistevano più i margini temporali e politici per l'elaborazione e l'adozione entro il 1° gennaio 2009 del progetto di legge cantonale di applicazione.

Progetto che è stato dallo stesso Governo accantonato con l'impegno a rivederlo a ripresentare una nuova proposta nel corso del 2009.

3. IL PROGETTO DI DECRETO LEGISLATIVO

In alternativa e in attesa del progetto di legge cantonale di applicazione il Consiglio di Stato ha presentato un progetto di decreto legislativo, datato 16 dicembre 2008 e giunto ai parlamentari il 17 dicembre 2008, della validità di un anno *“teso a regolamentare unicamente le disposizioni essenziali e indispensabili per adeguare il diritto cantonale alla LAEI entro il 1° gennaio 2009”*. Con lo stesso il Governo propone in particolare:

- *l'abrogazione del diritto di privativa dei comuni e la sua sostituzione con un tributo a carico dei consumatori sull'uso della rete,*
- *il mantenimento degli attuali comprensori di distribuzione,*
- *la possibilità di riscatto delle reti di distribuzione da parte dei comuni*
- *l'abrogazione di una serie di norme contenute nelle leggi sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, istituyente l'AET e sull'energia,*
- *l'adozione della clausola d'urgenza per permettere l'immediata entrata in vigore del decreto legislativo al 1° gennaio 2009 e che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2009. Decreto legislativo urgente che di conseguenza è sottratto al diritto di referendum.*

Il Consiglio di Stato vista l'urgenza chiedeva che il decreto venisse adottato dal Gran Consiglio ancora nel corso della sessione di dicembre.

4. RINVIO DELLA DECISIONE PARLAMENTARE

Il Gran Consiglio, seguendo la posizione di una minoranza della Commissione speciale dell'energia decideva per contro di rinviare a gennaio l'esame del decreto. Non era contestata in particolare la proposta di sostituire la privativa con un tributo sull'uso della rete e questo per evitare ai comuni qualsiasi perdita finanziaria. Si riteneva però non possibile pronunciarsi nel dettaglio sui contenuti del messaggio governativo e del decreto legislativo urgente in termini ristretti quali sarebbero stati nel caso di accoglimento della richiesta del Consiglio di Stato. Del resto già nel corso della seduta della Commissione speciale dell'energia di dicembre erano state sollevate diverse obiezioni ai vari articoli proposti dal Governo e adottati alcuni importanti emendamenti a conferma della necessità, vista l'importanza e la delicatezza della materia, di un suo esame con maggior respiro di tempo. Decisione, quella del Parlamento, più che legittima visto che i ritardi e i tempi ristretti non erano certo dovuti a qualsiasi sua responsabilità. Comunque, a dimostrazione della sua disponibilità a trovare rapidamente una soluzione per evitare vuoti legislativi che

avrebbero potuto avere riflessi negativi in particolare per i comuni, decidendo il rinvio a gennaio dell'esame di dettaglio del decreto legislativo il Gran Consiglio e con esso la Commissione speciale dell'energia ha assunto l'esplicito impegno ad adottare il decreto con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009 entro la sessione del Parlamento di fine gennaio.

5. I LAVORI DELLA COMMISSIONE

Coerentemente all'impegno assunto la Commissione speciale dell'energia ha ripreso l'esame del messaggio n. 6157 nel corso della sua seduta del 9 gennaio scorso. La discussione si è concentrata in particolare:

- 1) *sull'esame della proposta di tributo sull'uso della rete previsto a carico dei consumatori fissi finali dai 100 MWh in su di 1 centesimo e per gli altri di 2 cts,*
- 2) *sulla questione del mantenimento degli attuali comprensori di rete,*
- 3) *sul diritto dei comuni del riscatto delle reti,*
- 4) *sull'armonizzazione delle tariffe,*
- 5) *sull'abrogazione di una serie di articoli della LMSP, della LAET, della LEn,*
- 6) *sulla retroattività del decreto legislativo al 1° gennaio 2009.*

Per quanto riguarda la proposta di tributo sull'uso della rete la Commissione ha aderito al principio alla stessa, ritenendola valida in quanto uniforme per tutto il cantone e semplice. Resta inteso che questo tributo sostituisce la privativa e che di conseguenza non entra più a far parte della determinazione del costo dell'energia.

Tuttavia la discussione della proposta governativa ha fatto emergere due aspetti che hanno richiesto un approfondimento e precisamente,

- a) *l'imposizione del tributo di 1 cts per i grossi consumatori verrebbe a imporre una tassa importante a aziende che oggi non sottostanno al pagamento della privativa o pagano importi inferiori. Importi che in alcuni casi penalizzerebbero in modo eccessivo le aziende in questione e questo in un momento economicamente difficile come l'attuale,*
- b) *i due tassi di imposizione proposti inoltre finirebbero per creare una situazione di discriminazione fra i diversi consumatori: un consumatore finale che utilizza in un anno 90 MWh pagherebbe quasi il doppio di un altro che utilizza in un anno 101 MWh,*

La Commissione ha quindi deciso di chiedere al Consiglio di Stato di riesaminare la questione e nel caso in cui confermasse la sottomissione di tutti senza distinzione al tributo in discussione di valutare una nuova formulazione dell'art. 10 che permettesse di ovviare ai due inconvenienti citati.

Con lettera del 19 gennaio, che alleghiamo, il Governo, illustrando in dettaglio le motivazioni della sua proposta iniziale anche alla luce di nuovi elementi e dati raccolti nel frattempo ha sottoposto alla Commissione una nuova versione dell'art. 10 che prevede:

1. *l'imposizione di tutti i consumatori a un tributo di 2 cts/kWh fino a un consumo annuo 100 MWh,*
2. *di chiedere a tutti i consumatori per il consumo eccedente i 100 MWh un tributo di 1 cts/kWh fino a un consumo massimo di 5 GWh.*

Dopo ampia discussione la Commissione ha dato la sua adesione alla nuova versione dell'art. 10 che tra l'altro garantisce ai comuni di non perdere gli attuali 40 milioni di privativa. La fissazione poi del limite massimo di imposizione di 5 GWH tiene conto anche della difficile situazione economica.

Tenuto conto della validità limitata a un anno del decreto la Commissione non ha ritenuto di accogliere la suggestione, emersa in Commissione, di lasciare ai comuni la libertà di imporre il tributo in questione fino al massimo indicato nella proposta. Così come ritiene che dovrà essere oggetto della discussione nel quadro del progetto di legge la questione a sapere se sia giusto caricare sul consumatore finale tale tributo.

Adesione anche alla proposta, tenuto appunto conto della durata limitata del decreto, di mantenimento degli attuali comprensori.

Non si ritiene per contro giustificato mantenere in un decreto di durata limitata a 1 anno il diritto dei comuni al riscatto delle reti.

Per quanto riguarda la facoltà data al Consiglio di Stato di *“verificare che non vi siano divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale”* pur non opponendosi al mantenimento della disposizione nel decreto legislativo ritiene la disposizione alquanto declamatoria in mancanza di precise indicazioni sulle modalità di verifica e d'intervento, difficilmente realizzabile nel corso dell'anno di validità del decreto.

La questione dell'istituzione di un comprensorio di distribuzione cantonale a tariffa unica per il quale il Consiglio di Stato si era già dichiarato favorevole a una sua attuazione a tappe sull'arco di 5 anni dovrà essere materia del futuro progetto di legge e dovrà essere ripresa anche in ossequio all'iniziativa parlamentare Paglia approvata a suo tempo dal Gran Consiglio.

Più ampia è stata la discussione per contro sulle proposte di abrogazione di vari articoli della LSMP, della LAET e della LEn. Proposte che non hanno accolto il favore della Commissione. Se è pur vero che alcune di quelle disposizioni sono di fatto rese inapplicabili dalla nuova legge federale è però anche vero che la loro abrogazione merita un esame approfondito nel quadro del futuro progetto di legge. Ad esempio si può discutere se quelle relative alla LEn debbano veramente essere abrogate.

La Commissione per finire ha optato per la loro sospensione per la durata del decreto legislativo.

Per quanto riguarda la retroattività del decreto legislativo al 1° gennaio si ricorda:

- a) *che la stessa è espressamente sancita o chiaramente voluta dal legislatore,*
- b) *è ragionevole se limitata nel tempo, nel caso concreto per pochi giorni dal 26/27 gennaio al 1° gennaio dello stesso anno,*
- c) *è giustificata da motivi d'interesse pubblico come è il caso del destino della privativa,*
- d) *non comporta disparità di trattamento inammissibili come è il caso concreto,*
- e) *non porta pregiudizio ai diritti acquisiti riconosciuti dallo Stato nella misura in cui, ad esempio, la privativa di cui beneficiano i Comuni viene sostituita da un tributo equivalente.*

6. LE PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Sulla base delle discussioni avute e delle considerazioni precedenti la Commissione propone i seguenti emendamenti al decreto legislativo urgente proposto dal Consiglio di Stato:

- 1) all'articolo 1 si sostituisce *“La presente legge...”* con *“Il presente decreto legislativo...”*;
- 2) l'articolo 4 relativo al riscatto delle reti da parte dei comuni è abrogato;
- 3) viene introdotto un nuovo articolo 9 conseguente alle decisioni di modifica dell'articolo 15 del seguente tenore: *“I comuni non possono prevalersi del diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 LMSP per la distribuzione dell'energia sul proprio territorio”*;
- 4) la nuova formulazione dell'articolo 10, tenuto conto della proposta di emendamento del Consiglio di Stato fatta propria dalla Commissione, diventa:
“Per il tramite dei gestori di rete, i Comuni riscuotono un tributo prelevato dalle reti di distribuzione:
 - a) **a carico di tutti i consumatori finali 2 cts/kWh fino a un consumo massimo di 100 MWh,**
 - b) **a carico di tutti i consumatori finali 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh fino a un massimo di 5 GWh.”**;
- 5) l'articolo 10a diventa articolo 11 e l'articolo 10b articolo 12 e di conseguenza è modificata la numerazione degli altri articoli che seguono;
- 6) all'articolo 15, che diventa l'articolo 17, vengono adottate le seguenti modifiche:
 - il cpv. 2 (nuovo) viene abrogato in quanto ripreso all'articolo 9,
 - negli altri capoversi 1, 3 e 4 i termini *“sono abrogati”* sono sostituiti da *“sono sospesi”*;
- 7) l'articolo 16 capoverso 1 che diventa art. 18 capoverso 1 assume il seguente tenore:
“Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009”.

7. FUTURO PROGETTO DI LEGGE

Ricordata la validità temporanea di un anno del decreto legislativo urgente in discussione e richiamato l'impegno a presentare il progetto di Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 nel 2009 la Commissione sollecita il Consiglio di Stato a voler sottoporre al Gran Consiglio la nuova proposta il più presto possibile e con sufficiente anticipo affinché possa entrare in vigore il 1° gennaio 2010 alla scadenza del decreto urgente e soprattutto dopo approfondito esame dello stesso visti l'importanza e la delicatezza della materia e gli interessi in gioco.

8. CONCLUSIONI

La Commissione speciale dell'energia invita il Gran Consiglio:

- 1) a entrare in materia sul progetto di decreto di legge urgente in discussione,**
- 2) ad approvare le proposte di emendamento del testo proposto dal Consiglio di Stato previste agli articoli 1, 4 , 9, 10, 11, 12, 17 e 18 del progetto di decreto allegato.**

Per la Commissione speciale energia:

Werner Carobbio, relatore

Badasci - Beretta Piccoli - Calastri - Dadò -

De Rosa - Dominé - Garzoli - Lepori -

Mellini - Pantani - Pestoni - Poggi - Regazzi -

Solcà - Stojanovic (con riserva) - Weber

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LAEI)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 16 dicembre 2008 n. 6157 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 20 gennaio 2009 n. 6157 R della Commissione speciale energia,

d e c r e t a :

I. - Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

Il presente decreto legislativo definisce i comprensori dei gestori di reti elettriche sul territorio cantonale e stabilisce i provvedimenti per armonizzare eventuali divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale ai sensi degli articoli 5 cpv. 1 - 4 e 14 cpv. 4 LAEI.

Art. 2

Cooperazione intercantonale

Se necessario, il Cantone collabora con gli altri Cantoni nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico.

II. - Comprensori di rete

Art. 3

Definizione dei comprensori e gestione delle reti

¹Il territorio cantonale è integralmente suddiviso in comprensori di rete.

²I comprensori di rete corrispondono a quelli attuali, sulla base della situazione esistente al 31 dicembre 2008 in materia di gestione delle reti elettriche.

³In caso di cambiamenti dei rapporti di gestione, rispettivamente di proprietà delle reti, il Consiglio di Stato emana una specifica decisione di attribuzione al comprensorio; i gestori e i proprietari devono comunicare immediatamente all'autorità cantonale tutti i cambiamenti riguardanti l'esercizio e la proprietà della rete.

⁴Il Cantone pubblica un piano indicante i rapporti di gestione e di proprietà delle reti sul suo territorio.

⁵Il Cantone fornisce consulenza ai gestori e ai proprietari in caso di progetti tendenti ad unificare la gestione o la proprietà delle reti.

III. - Obbligo di allacciamento

Art. 4

Garanzia dell'allacciamento

Nei rispettivi comprensori i gestori di rete devono garantire l'allacciamento alla rete elettrica di tutti i consumatori finali e di tutte le imprese generatrici di energia elettrica.

Art. 5

Fuori comprensorio

¹Sulla base di una ponderazione globale degli interessi, il Consiglio di Stato può obbligare i gestori di rete ad allacciare alla rete anche consumatori finali ed imprese generatrici di energia elettrica fuori del proprio comprensorio.

²Nel caso in cui un consumatore finale o un'impresa generatrice di energia elettrica siano allacciati alla rete da un gestore di rete diverso dal gestore di rete designato per il loro comprensorio di ubicazione, quest'ultimo è liberato dall'obbligo di allacciamento.

Art. 6

Fuori delle zone edificabili

¹Fuori dalle zone edificabili i consumatori finali per cui non è previsto un obbligo di allacciamento secondo il diritto federale, e qualora non vi ostino importanti motivi legati alla pianificazione del territorio, devono essere allacciati alla rete se:

- a) per ragioni tecniche ed economiche non può essere da loro preteso un auto approvvigionamento;
- b) l'allacciamento è tecnicamente possibile, economicamente sopportabile e complessivamente proporzionato per il gestore di rete.

²I costi di allacciamento sono di regola a carico dei consumatori finali e delle imprese generatrici di energia elettrica; per giustificati motivi i costi possono essere ripartiti fra il gestore di rete e i consumatori finali.

Art. 7

Controversie

Le controversie in materia di allacciamento sono deferite al Consiglio di Stato, per quanto esse non rientrino nelle competenze della Commissione dell'energia elettrica (ElCom).

IV. - Tariffe per l'uso della rete

Art. 8

Armonizzazione delle tariffe

¹Il Consiglio di Stato verifica che non vi siano divari sproporzionati dei tariffari sul territorio cantonale.

²Ove occorra esso adotta i provvedimenti adeguati per eliminare eventuali differenze tariffali sensibili fra i vari comprensori dei gestori di rete.

V. - Tributi

Art. 9

Privative

I Comuni non possono prevalersi del diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 LMSP, per la distribuzione di energia elettrica.

Art. 10

Tributo sull'uso della rete

Per il tramite dei gestori di rete, i Comuni riscuotono un tributo prelevato dalle reti di distribuzione:

- a) a carico di tutti i consumatori finali 2 cts/kWh fino a un consumo massimo di 100 MWh,
- b) a carico di tutti i consumatori finali 1 cts/kWh per la parte di consumo eccedente i 100 MWh fino a un massimo di 5 GWh.

Art. 11

Prestazioni contrattuali

¹Rimangono riservate eventuali altre prestazioni del gestore di rete disciplinate contrattualmente con i Comuni.

²Queste prestazioni devono essere esposte separatamente e devono essere conformi al diritto federale.

Art. 12

Contestazioni

Le contestazioni tra utenti e gestori di rete e tra Comune e gestori di rete sono decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato.

VI. - Disposizioni penali, attuazione surrogatoria e rimedi di diritto

Art. 13

Disposizioni penali

¹Le contravvenzioni al presente decreto legislativo, al regolamento e alle decisioni rese in applicazione delle relative disposizioni sono punite con una multa fino a 100'000 franchi.

²La negligenza, il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

³La multa è inflitta alla persona giuridica se gli effetti delle contravvenzioni ricadono su quest'ultima; resta riservata la punibilità degli organi della persona giuridica.

⁴L'azione penale per le contravvenzioni e la relativa pena si prescrivono in due anni.

⁵Le decisioni in materia di contravvenzioni sono di competenza del Consiglio di Stato secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 19 dicembre 1994.

Art. 14

Attuazione surrogatoria

Il Consiglio di Stato può ordinare l'esecuzione surrogatoria a spese del responsabile e, per quanto necessario, ordinare il ripristino della situazione originaria.

Art. 15

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni del Consiglio di Stato emanate in virtù del presente decreto legislativo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

VII. - Disposizioni finali e norme transitorie

Art. 16

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio di Stato adotta le necessarie disposizioni esecutive.

Art. 17

Sospensione di altre leggi

¹Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi gli articoli 18 seconda frase, 35a, 44, 45, 45a e 45b LMSP.

²Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi gli articoli 3, 3a e 3b LAET.

³Con l'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sospesi gli articoli 13, 14 e 15 LEn.

Art. 18

Entrata in vigore

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.

²Esso perde la sua validità dopo un anno dalla sua entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.